



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI LARINO

SEZIONE 1

Si comunica a:

Avv. ADELE VECCHIARELLI
VIALE REGINA MARGHERITA N.5
GUGLIONESI
CB

COMUNE DI RIPABOTTONI IN PERSONA
DEL SINDACO P.T.
RIPABOTTONI
CB

Comunicazione di cancelleria
Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: 344/2016 - OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA
Opposizione ord. ingiunzione ex art. 22 L.689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: CASALE GIANCARLO

Depositata Sentenza Numero: 123/2016 in data: 01/06/2016

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale FRENZA MICHELE

Difeso da:
ADELE VECCHIARELLI

Resistente Principale COMUNE DI RIPABOTTONI IN PERSONA DEL SINDACO P.T.

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

Larino 01/06/2016



IL CANCELLIERE p.a. SS
(Decreto per la Area D'Entita)

IL CANCELLIERE



123/16
344/16
1042/16

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
LARINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Larino avv. Giancarlo CASALE, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa iscritta al n° 344/2016 R.G.A.C.

T r a

FRENZA Michele, (c.f. FRNMHL60E11H311A), nato a Ripabottoni (CB) il 11.5.1960 ed ivi residente al c.so V. Emanuele n. 68, ivi domiciliato presso la cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace di Larino, rappresentato e difeso dall'avv.to Adele VECCHIARELLI (c.f. VCCDLA84S67A0800), selettivamente domiciliato in Guglionesi al V.le Regina Margherita n. 5 presso lo studio dell'avv.to Mario Bellotti.

Opponente

Contro

COMUNE DI RIPABOTTONI, (c.f. - p.iva 00054410709)
nella persona del suo sindaco p.t.


opposta

**Oggetto: Opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione di pagamento
n° 1/2016 del 4.3.2016, notificata il 07.03.2016.**

Conclusioni delle parti:

Per l'opponente:

1. accogliere il ricorso e per l'effetto dichiarare nulla e/o annullare e/o revocare, previa sospensione l'Ordinanza Ingiunzione impugnata;
2. accertare e dichiarare, in ogni caso ai sensi dell'art. 14 L. 689/1981, l'estinzione della obbligazione al pagamento della somma richiesta per la violazione contestata nonché la decadenza del Comune di Ripabottoni dall'esercizio di qualsivoglia potere di accertamento e contestazione nei confronti del ricorrente per la violazione dell'art. 4 co.3 D.Lgs 149/2011;
3. in subordine, a modifica della ordinanza Ingiunzione con riferimento all'entità della sanzione dovuta, procedere ad una nuova determinazione della misura della sanzione in applicazione dell'art. 12 co. 12 del D.Lgs 150/2011
4. con ogni conseguenza di legge in ordine a spese, diritti ed onorari di giudizio.

Per la P.A. Opposta :

1. nessuno si è costituito.

Svolgimento del processo

Con ricorso giunto in cancelleria, in data 04.04.2016, il ricorrente Frenza Michele, Sindaco dimissionario del Comune di Ripabottoni, proponeva opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. 1/2016 emessa dal Comune di Ripabottoni il 04.03.2016 notificata il 07.03.2016 con la quale si sanzionava il ricorrente per il ritardato deposito della relazione di fine mandato, avvenuta oltre il 15° giorno dal provvedimento di indizione delle elezioni, in conseguenza del Decreto del Ministero dell'Interno del 19.3.2013 (ossia oltre il 3.4.2013). In particolare la relazione di fine mandato veniva sottoscritta e depositata il 10.4.2013 mentre veniva pubblicata sull'Albo Pretorio on-line il 16.4.2013

L'Ordinanza Ingiunzione di cui sopra comminava la sanzione pecuniaria di euro 968,35.

Avverso tali contestazioni il ricorrente ha proposto opposizione per i seguenti motivi:

1. Nullità e/o illegittimità dell'Ordinanza-Ingiunzione per violazione e falsa applicazione degli artt. 13,14 e 18 L. 24.11.1981 n. 689; estinzione dell'obbligazione pecuniaria;
2. falsa applicazione dell'art. 4 D.Lgs.6.9.2011 n. 149, dell'art. 18 D.P.R. 16.5.1960 n. 570 e dell'art. 3 L.7.6.1991 n. 182;
3. sulla erronea determinazione della quantificazione della sanzione irrogata;

All'udienza di comparizione fissata dal Giudice di Pace di LARINO con decreto del 05.04.2016, per il giorno 03.05.2016 in cui si disponeva la sospensione del provvedimento impugnato, era presente il patrocinatore del ricorrente il quale chiedeva l'accoglimento del ricorso. Nessuno era presente per la P.A. che però faceva pervenire in cancelleria la documentazione richiesta con Decreto giudiziale 344/2016 in allegato alla nota prot. 1865 del 19.4.2016. Il Giudice, preso cognizione degli atti, rinviava la causa all'udienza del 01.06.2016 per la discussione.

La causa veniva decisa in data 01.06.2016, dando lettura del dispositivo in aula.

Fatto e Diritto

Il ricorso in opposizione avverso l'Ordinanza - Ingiunzione n. 1/2016 emessa dal Comune di Ripabottoni il 04.03.2016, notificata il 07.03.2016, è fondato e di conseguenza va accolto.

Dalla documentazione agli atti si è appreso che l'ex sindaco del Comune di Ripabottoni, Michele Frenza, si dimetteva dall'incarico il 14.12.2012 ed il Prefetto della Provincia di Campobasso con Decreto del 27.3.2013 convocava i comizi elettorali anche comunicando la data di svolgimento delle consultazioni per l'elezione del sindaco e dei Consiglieri Comunali, fissata con Decreto del Ministero dell'Interno del 19.3.2013.

Sta di fatto che il sindaco dimissionario depositava la relazione di fine mandato datata 10 aprile 2013 al protocollo dell'Ente locale l'11 aprile 2013 quindi, come riportato nell'atto impugnato, non rispettando il termine di quindici giorni di cui all'art. 4 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149 e ss.mm.ii., decorrente dalla data del decreto ministeriale di fissazione delle consultazioni elettorali;

Sul punto deve essere considerata meritevole di accoglimento, tra le altre, la motivazione di impugnazione per la quale, poichè il Decreto prefettizio di comunicazione all'Ente locale del Decreto ministeriale (datato 19.3.2013) è stato trasmesso solamente il 27.3.2013 ed acquisito al protocollo del Comune di Ripabottoni il 28.3.2013, il termine dall'art. 4 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149 e ss.mm.ii non può essere considerato quello ministeriale, bensì quello di avvenuta ricezione all'Ente periferico, ossia il 28.03.2013.

Sulla circostanza nessuna deduzione contraria è stata offerta dalla P.A. opposta, la quale si è limitata a trasmettere alla cancelleria di questo Ufficio solamente i documenti del procedimento amministrativo.

La relazione di fine mandato, va sottolineato, nel merito si appalesa come atto complesso a formazione progressiva necessitante di dati ed informazioni da attingere da vari settori amministrativi del Comune e ciò in quanto, ha il fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica ed il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa; difatti deve contenere la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante la consiliatura ed in particolare deve fornire indicazioni:

- a) sul sistema e gli esiti dei controlli interni;
- b) su eventuali rilievi della Corte dei Conti;
- c) sulle azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e lo stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
- d) sulla situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti e società controllate dal Comune, con l'indicazione delle azioni intraprese per porvi rimedio;
- e) sulle azioni di contenimento della spesa e lo stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, e delle caratteristiche dei destinatari di ciascun servizio offerto

anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;

f) sulla quantificazione della misura dell'indebitamento comunale.

Se ne deduce che lo stretto tempo massimo previsto *ex lege* di quindici giorni non può essere ulteriormente decurtato di otto giorni per le incombenze di altri Enti intermedi del procedimento amministrativo.

Peraltro va sottolineato che anche l'Organo legislativo nazionale di recente ha riconosciuto e quindi riconsiderato gli stringenti tempi della relazione di fine mandato, prevedendo una proroga per il deposito della stessa con il D.L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito con modifiche, nella L. 2 maggio 2014, n. 68.

In definitiva questo Giudicante ritiene meritevole di accoglimento il ricorso presentato da Frenza Michele, per le ragioni innanzi esposte.

Si ritengono assorbiti tutti gli altri motivi di ricorso.

In ordine alle spese del presente giudizio il Giudicante ritiene che ricorrono giusti motivi per compensarle integralmente

P. Q. M.

il Giudice di Pace di Larino, definitivamente pronunciando, nella causa n. 344/16 R.G.A.C., visti gli atti del procedimento;

ACCOGLIE

Il ricorso in opposizione proposto dal ricorrente FRENZA Michele, (c.f. FRNMHL60E11H311A), nato a Ripabottoni (CB) il 11.5.1960 ed ivi residente al c.so V. Emanuele n. 68, avverso l'Ordinanza-Ingiunzione n. 1/2016 emessa dal Comune di Ripabottoni il 04.03.2016 e, per l'effetto, annulla l'Ordinanza-Ingiunzione stessa.

Compensa integralmente tra le parte le spese del presente giudizio.

Larino, 1 giugno 2016.

Il Giudice di Pace
- avv. Giancarlo CASALE
A.W. G. Casale

DEPOSITATO
Ripabottoni, 01/06/2016
Il Giudice di Pace
Giancarlo Casale